

Allegato 10

**Procedimento unico ai sensi dell'art. 53, comma 1, lettera a) della legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24 per l'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all'art. 41 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 per la realizzazione della *“bretella di collegamento asse Reggio Emilia – Correggio, S.P. 50 in località Gazzata nel Comune di San Martino in Rio”*, in variante alla pianificazione urbanistica vigente con apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità dell'opera.**

**Controdeduzioni alle osservazioni presentate dai proprietari delle aree interessate dall'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio.**

Con riferimento al procedimento di cui all'oggetto, dato atto che entro il termine di cui all'art. 53, comma 7, della L.R. 24/2017 sono pervenute le seguenti osservazioni da parte dei proprietari delle aree interessate dall'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio:

- prot. 15829 del 22.05.202, ditta Veroni Cotti s.r.l.;

si riportano le seguenti controdeduzioni alle osservazioni presentate.

**Controdeduzioni alle osservazioni presentate dalla ditta Veroni Cotti s.r.l., proprietaria delle seguenti aree:**

**foglio 22, mappali 265, 471, 386, 387;**

**foglio 23, mappale 10.**

Preso atto del testo integrale della osservazione presentata nei termini a firma del legale rappresentante della ditta Verona Cotti srl – Marco Veroni in data 22/05/2026 (Prot. 15829 del 11/06/2026) e presa visione delle allegate planimetrie dell'insediamento produttivo esistente (nelle quali si evidenziano graficamente le interferenze della nuova infrastruttura viabilistica sull'area di pertinenza recintata sud dell'area industriale, sulla funzionalità della logistica e mobilità interna al lotto; sulle reti tecnologiche e gli impianti impiantati dal sedime e dai muri di contenimento della nuova strada) si formulano le seguenti controdeduzioni ai contenuti e alle motivazioni addotte.

## **1 – VARIANTE URBANISTICA**

Si respinge la motivazione adottata a sostegno delle richieste di modifica del progetto per “carenze nell'istruttoria per parzialità e omessa valutazione del pregiudizio imposte all'azienda e assenza di misure compensative” per i seguenti motivi.

Si premette:

- a) L'entrata in vigore della LR 24/2017 obbliga i Comuni della R.E.R. a dotarsi di un nuovo strumento di pianificazione del territorio comunale (il PUG) e non consente più, essendo scaduto il periodo previsto per il regime transitorio, di dar corso a varianti ordinarie agli strumenti urbanistici vigenti.
- b) In pendenza dell'entrata in vigore del PUG per l'approvazione delle opere pubbliche e di interesse pubblico e delle modifiche agli insediamenti produttivi esistenti la nuova legge urbanistica regionale obbliga a fare ricorso al “Procedimento Unico” di cui all'art. 53 della medesima legge.
- c) In particolare l'art. 53 della L.R. 24/2017 “procedimento unico” comma 1 lettera a) consente alla Provincia di promuovere lo svolgimento del procedimento unico per l'approvazione del progetto di “opere pubbliche e opere qualificate dalla legislazione di interesse pubblico di rilievo regionale, metropolitano, d'area vasta o comunale” quando le stesse non siano previste negli strumenti urbanistici vigenti.
- d) È il caso del progetto di realizzazione di un nuovo tratto di viabilità provinciale (atteso da anni) che si propone di connettere la ex strada provinciale 113 ad ovest (ora in capo ad ANAS con la denominazione SS468) con via San Pellegrino nord ad est e, attraverso essa, con la strada provinciale 50 evitando in tal modo l'attraversamento dell'abitato di Gazzata con particolare riferimento al traffico pesante diretto allo stabilimento Veroni – Cotti che attualmente è costretto ad utilizzare via Fossa Annegata di sezione ridotta e priva di banchine adeguate per arrivare al suo incrocio con via Cà Matte Sud e da lì raggiungere l'area produttiva posta circa 650 m più a sud.
- e) Il progetto viabilistico in argomento, dopo aver valutato, come descritto nella relazione di VALSAT alla variante urbanistica, le alternative di tracciato possibili in rapporto allo stato di fatto consolidato e di aver messo a confronto opportunità e criticità delle diverse soluzioni ha ritenuto più funzionale, meno impattante sul paesaggio, sugli assetti insediativi ed agricoli e in definitiva più sostenibile, quella che corre in affiancamento nord al fascio infrastrutturale formato da autostrada A1, alta velocità ferroviaria e relativa fascia di rispetto che ha anche il vantaggio di essere quella che consuma meno suolo produttivo agricolo rispetto alle alternative di tracciato 1 e 3.

Solo queste due infatti rispetto alle alternative valutate sono apparse ai progettisti funzionali agli obiettivi del progetto.

Il progetto alla fine prescelto coincide con l'alternativa 1 che si sviluppa per circa 1.300 m, investe per la quasi totalità il territorio agricolo del Comune di San Martino in Rio ma per un tratto di circa 215 m e

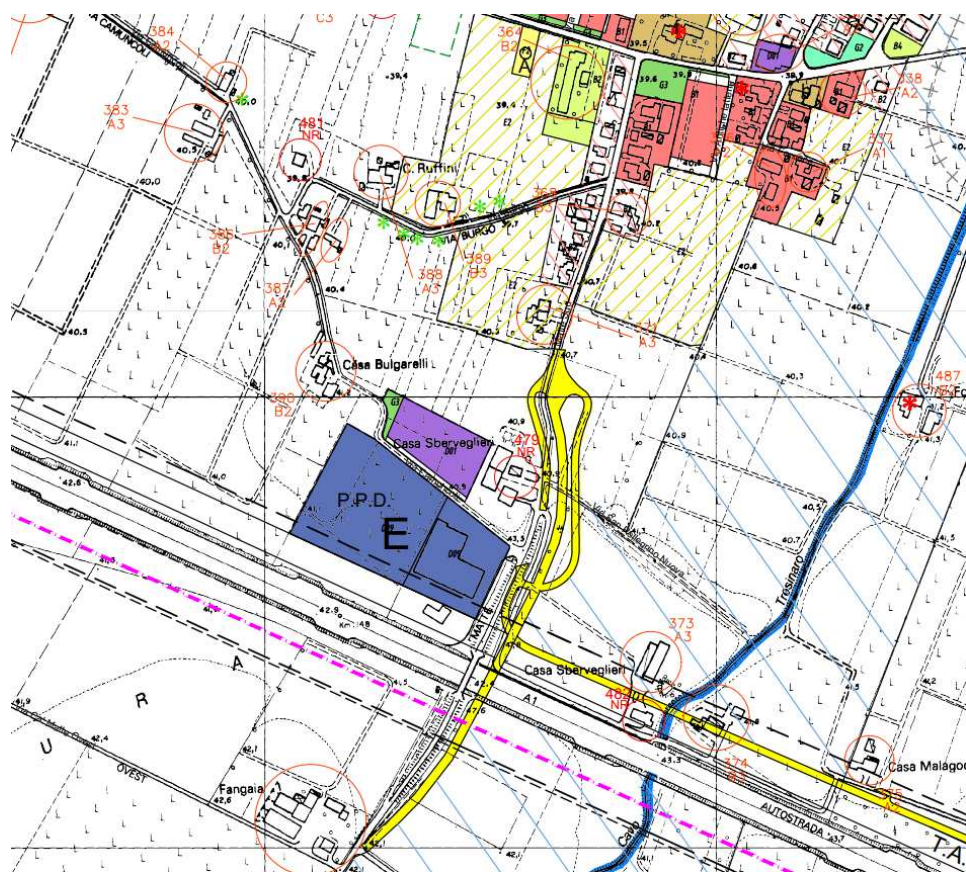
per una profondità media di circa 3,30 m investe le aree cortilive sud dello stabilimento produttivo Veroni Cotti;

- f) Lo stabilimento in argomento esistente da prima della elaborazione del vigente PRG con superficie coperta di circa 4160 mq (si veda l'ortofoto del 2003 allegata) è posizionato a circa 60 m dal ciglio nord dell'autostrada del Sole ed è stato notevolmente ampliato verso ovest nel 2006 – 2007 sulla base di un piano attuativo di iniziativa pubblica ad avvenuto completamento della ferrovia Alta Velocità Milano – Bologna (completata nel 2005 ma inaugurata ufficialmente nel 2009).

Lo strumento attuativo non ha però tenuto in debito conto il limite di arretramento della edificazione dall'autostrada e dal corridoio TAV che pure il PRG di San Martino in Rio, approvato con DGP n° 318 del 27/11/2001, riporta sulla tavola 2.3 in scala 1:5.000 – Gazzata.

- g) Il PRG approvato nel novembre 2001 e da quella data in salvaguardia, è dotato di legenda della Tav. 2.3 che con linea a tratteggio nero continua, che si sovrappone alla zona D6 per grandi impianti industriali riservata all'espansione dello stabilimento Veroni – Cotti (Art. 65 Lettera E delle NTA) individua la fascia di rispetto alla infrastruttura viaria autostradale.

(si riporta un estratto della tavola 2.3 del PRG di San Martino in Rio)



 Zone D.6 - PER GRANDI IMPIANTI INDUSTRIALI - ( art. 65)

 - FASCE DI RISPETTO DELLE INFRASTRUTTURE VIARIE - (art. 116)

- h) L'art. 116 delle NTA del PRG vigente che si intende qui integralmente richiamato, recita al 1° e 2° comma quanto segue:

*“Le fasce di rispetto sono funzionali alla protezione del traffico, alla realizzazione delle nuove strade, con relative aree di sosta e parcheggio e attrezzature connesse, ivi compresi i distributori di carburante, all'ampliamento delle strade esistenti, nonché alla protezione della sede stradale nei riguardi della edificazione e viceversa.*

*Ad eccezione degli impianti e delle infrastrutture di cui sopra, le fasce di rispetto delle infrastrutture viarie sono inedificabili”.*

All'ultimo comma chiude con:

*“Le fasce di rispetto sono considerate zone pubbliche e come tali espropriabili nel caso in cui sia necessario procedere alla ristrutturazione dell'impianto viario e nel caso in cui la zona sia prospiciente ad aree destinate ad uso pubblico o comunque sottoposte a intervento pubblico”.*

- i) Nonostante i limiti normativi riportati sopra, il piano urbanistico attuativo, approvato durante la gestione commissariale del Comune con provvedimento del commissario straordinario n° 46 del 10/04/2006, ha consentito la recinzione verso sud dell'area industriale D6 senza rispettare il limite di arretramento dall'autostrada, ha permesso la pavimentazione dell'area cortiliva ritenuta indispensabile dall'osservante per la logistica ed il corretto funzionamento della viabilità interna al comparto produttivo e l'ampliamento verso ovest dello stabilimento è avvenuto in allineamento con le strutture edilizie dell'azienda preesistenti ed ha raggiunto la superficie coperta di mq 10.681 escluse le superfici coperte dell'impianto di depurazione (mq 614) localizzato in territorio agricolo.
- j) Le modifiche agli elaborati di PRG vigenti nei Comuni di Correggio e San Martino in Rio conseguono all'obbligo di legge di rendere conformi le tavole di progetto e le norme della strumentazione urbanistica comunale in vigore alla conclusione positiva del procedimento unico ai sensi dell'art. 53 della LR 47/2017, attivato per la realizzazione della bretella di collegamento tra la ex SP 113 (ora SS468) e la strada comunale San Pellegrino Nord sull'asse Reggio Emilia – Correggio – SP 50 in località Gazzata secondo la soluzione condivisa dalla Provincia e dai Comuni interessati.
- k) Poiché il procedimento unico di cui all'art. 53 in argomento approva un progetto infrastrutturale in variante alla vigente strumentazione urbanistica i cui contenuti tecnici e di sostenibilità ambientale formano il compendio disciplinare per la realizzazione degli interventi infrastrutturali previsti nel progetto, gli elaborati cartografici di PRG vengono “modificati” per l'obbligo di legge di rendere conformi le tavole di progetto e le norme di attuazione della strumentazione urbanistica con la conclusione positiva del procedimento unico; per tale obbligo di legge vengono riportati sulle tavole di zonizzazione dei due PRG il nuovo tracciato stradale, le rotatorie previste agli incroci con la ex SP 113 (ora SS468) ad ovest e con la comunale San Pellegrino nord ad est con le relative fasce di rispetto e i limiti di arretramento minimo dalla strada da osservare nella nuova edificazione e per gli ampliamenti sia nel territorio urbano che nel territorio rurale.
- l) La variante urbanistica, che eventualmente avrà efficacia giuridica ed amministrativa solo ad esito positivo della conferenza dei servizi e alla conclusione del procedimento, non inserisce nell'area produttiva di PRG Veroni Cotti fasce di rispetto e limiti di arretramento della edificazione dall'autostrada e dalla ferrovia Alta Velocità più vincolanti rispetto a quelli già riportati nelle tavole del PRG vigente nel Comune di San Martino in Rio che anzi vengono ridotti facendoli coincidere con il limite sud del perimetro dello stabilimento consolidato fermo restando che i suoi ulteriori ampliamenti verso ovest dovranno tener conto anche della distanza minima delle nuove costruzioni dalla linea Alta Velocità.

Premesso tutto quanto sopra riportato per confutare, i contenuti della osservazione almeno dal punto di vista del corretto processo di pianificazione urbanistica del territorio comunale secondo la logica di

salvaguardia del pubblico interesse, è piuttosto il mancato rispetto delle logiche di piano seguite nell'ampliamento dello stabilimento produttivo del 2006 – 2007 che ha creato pregiudizio alla realizzazione di infrastrutture viabilistiche e di trasporto ferroviario che in passato e anche col procedimento unico art. 53 oggetto di osservazione si potevano e si possono anche oggi localizzare entro le fasce di rispetto delle infrastrutture viarie di cui all'art. 116 delle norme del PRG vigente ed in salvaguardia già da quando si è realizzato l'ampliamento verso ovest dello stabilimento Veroni – Cotti.

Quanto poi alle richieste specifiche avanzate dall'osservante che sembrano subordinare l'assenso al progetto previsto dalla Provincia all'accoglimento da parte della pubblica amministrazione di ulteriore ampliamento dell'area produttiva verso ovest su aree agricole non prevedendo peraltro "alcuna fascia di rispetto ma unicamente la distanza dai confini di zona e proprietà" le stesse appaiono da respingere perché in contrasto con la vigente legge urbanistica e con la strategia sottesa dalla LR 24/2017 che limita il consumo di suolo nel periodo 2018 – 2050 al 3% del territorio urbanizzato al 1° gennaio 2018 (art. 6 LR 2017).

Ove per giustificate ed inderogabili necessità di ulteriore ampliamento delle attività produttive insediate nel territorio comunale, nel rispetto dei limiti di legge, e fatto comunque salvo il pubblico interesse, le aziende interessate possono proporre al Comune l'attivazione del procedimento unico art. 53 ovvero, per necessità di ampliamento e razionalizzazione dei cicli produttivi, salvaguardia dei livelli occupazionali che emergessero nel tempo potranno attenersi al rispetto della strategia e della disciplina degli interventi diretti del PUG in corso di elaborazione.

In questa sede per le considerazioni fin qui esposte si devono respingere le richieste di modificare gli art. 115 e 116 delle NTA del PRG del Comune di San Martino in Rio disponendo l'istituzione di una zona D speciale denominata "zona D Veroni Cotti" soggetta a specifica disciplina proposta dal soggetto privato per le ragioni già esposte nel presente documento e perché non inerisce al procedimento di opera pubblica art.53 comma a) della L.R.24/2017.

Si evidenzia inoltre che la realizzazione del 1° stralcio attuativo della bretella di connessione oggetto di procedimento unico è condizione irrinunciabile di sostenibilità non solo per i futuri eventuali ampliamenti della Veroni Cotti, ma anche per il miglioramento dell'attuale sistema di accessibilità dei veicoli pesanti che sono oggi costretti a percorrere strade urbane interne e periferiche di sezione del tutto inadatta all'incrocio di due autotreni o autoarticolati con particolare riferimento a via Fossa Annegata e al suo incrocio con via Cà Matte Sud uniche strade pubbliche a nord dell'autostrada che dalla rotatoria sulla ex SP 113 (ora SS468), consentono ai veicoli pesanti di raggiungere lo stabilimento produttivo in origine localizzato in territorio agricolo a più di 200 m dal limite sud della zona residenziale di Gazzata.

Si allegano di seguito le foto satellitari dell'area Veroni Cotti al 2003 e al 2026 con individuazione del perimetro di zona D6 del PRG.





## 2 – CARENZE ISTRUTTORIE PER NON CORRETTA INDIVIDUAZIONE E/O PONDERAZIONE DEGLI IMPATTI SULLO STABILIMENTO DI VERONI COTTI SRL

Premesso che l'opera di che trattasi fornisce anche l'opportunità, per lo stabilimento, di una migliore e più diretta connessione con la viabilità principale, creando in prospettiva le condizioni per uno sviluppo ed una riconfigurazione maggiormente funzionale dell'unità produttiva, si rappresenta quanto segue:

- L'osservante rileva un presunto impatto sull'area di produzione che deriverebbe da un "sostanziale incremento delle polveri" in fase di esecuzione dell'intervento. L'elaborato PFGE07 "Aggiornamento prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza, che si allega, parte integrante del progetto di fattibilità tecnico economica, prescrive che il piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) che ha la funzione, tra le altre, di valutare gli impatti del cantiere e delle relative lavorazioni sulle aree circostanti, dovrà contenere le opportune misure e gli apprestamenti atti a ridurre tali impatti fino alla loro totale eliminazione. Nel caso di specie, il suddetto PSC dovrà prevedere la delimitazione delle aree di cantiere dalle quali si è rilevato il rischio di rilascio polveri con apposite barriere antipolvere. Il progetto prevede, altresì, a totale eliminazione del rischio di cui trattasi, l'impiego di dispositivi ad acqua nebulizzata aventi la funzione di abbattimento delle polveri.
- La richiesta dell'estensione dell'area produttiva ad ovest dell'attuale stabilimento, richiamata dalla ditta in questa seconda osservazione in forza di una presunta riduzione sostanziale delle aree destinate alla sosta e alla logistica interna, non è accoglibile per le motivazioni già espresse nelle controdeduzioni di cui al primo punto ("Variante urbanistica"), dovendosi proporre ogni ampliamento dell'insediamento produttivo nell'ambito di uno specifico procedimento unico ex art. 53 della L.R. 24/2014 ad istanza di parte e comunque sempre nei limiti e con i vincoli imposti dalla stessa L.R. 24/2017 e dagli strumenti urbanistici vigenti.
- Con riferimento all'osservazione relativa alla proposta della ditta di considerare nella determinazione dell'indennità di espropriazione anche il presunto pregiudizio derivante dalla riduzione della superficie del piazzale sud, si rappresenta alla ditta osservante che le osservazioni inerenti al procedimento espropriativo, saranno valutate in occasione dello svolgimento della fase di determinazione dell'indennità che prevede la decorrenza di ulteriori termini per la presentazione di ogni elemento ritenuto utile al fine della stima dell'indennità definitiva. Di conseguenza tali parti, inerenti appunto la valutazione dell'indennizzo economico conseguente all'esproprio e la relativa valutazione patrimoniale, andranno definite nel procedimento che si svolge a latere, ai sensi degli artt. 53 commi 6 e 7 e 45 comma 3 della LR n. 24/2017 ed artt. 9 e segg. LR n. 37/2002.
- L'osservazione concernente i presunti impatti negativi sulle future riorganizzazioni aziendali non è accoglibile, perché non risulta circostanziata e adeguatamente motivata. In particolare non si rileva dalle osservazioni presentate, con dati precisi e verificabili, l'effettivo impatto sull'utilizzo delle due baie di carico situate sul lato sud né la loro attuale incidenza sul complessivo sistema di logistica aziendale.
- L'elaborato richiamato dall'osservante "Tavola PF VI 09" non risulta esaustivo per la comprensione del sistema di raccolta delle acque di piattaforma progettato. Tale elaborato va esaminato in combinato con la tavola "PF ID 02 – PLANIMETRIA GESTIONE ACQUE METEORICHE E SOLUZIONI TIPICHE", dalla quale si evince chiaramente che in nessun caso le acque di piattaforma potranno intercettare il piazzale sud.
- Il progetto prevede, infatti:
  - o per i tratti in rilevato, la realizzazione di fossi di guardia ai piedi del rilevato (sia a nord che a sud dello stesso), aventi anche la funzione di laminazione, e il convogliamento delle acque direttamente nel reticolo secondario attraverso il passaggio in bocche tarate dimensionate in base alla regolazione dell'invarianza idraulica;



# PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

- o per i tratti con muri di sostegno, la raccolta in apposite caditoie posizionate ad intervalli regolari lungo le banchine e il successivo convogliamento, mediante collettore centrale alloggiato all'interno nella sottostruttura stradale, in appositi tombamenti previsti in continuità con quelli già realizzati nella sede ferroviaria alta velocità.
- o Le predette soluzioni progettuali sono adottate a valle delle calcolazioni riportate nell'elaborato "PF ID 01 – Relazione idraulica", che hanno tenuto conto degli scenari di pericolosità e delle classi di rischio idraulico previsti dai piani di settore vigenti per il sito oggetto di intervento.

### **3 – CARENZE ISTRUTTORIE: OMESSA DISAMINA DEGLI IMPATTI NELLA FASE DI ESECUZIONE DELL'OPERA E OCCUPAZIONE TEMPORANEA.**

- Come correttamente rilevato dall'osservante, l'esecuzione dei lavori di costruzione della nuova bretella dovrà prevedere in alcune sue fasi l'occupazione temporanea di parte del piazzale sud al fine di una corretta e regolare esecuzione delle relative fasi lavorative e in conformità con le disposizioni per la salute e la sicurezza contenute nel PSC. Tale documento progettuale dovrà contenere fra i suoi elaborati: il layout dell'area di occupazione; l'elenco delle fasi lavorative per le quali si ritiene necessaria l'occupazione di parte del piazzale sud; il cronoprogramma delle lavorazioni; i presidi di sicurezza e le opere provvisorie atte ad eliminare le interferenze con le attività svolte all'interno del comparto produttivo Veroni Cotti e per l'abbattimento degli agenti che possono arrecare rischi per il comparto stesso, con particolare riferimento alle emissioni sonore e alla diffusione delle polveri, così come già approfondito in sede di risposta all'osservazione n. 2, nonché ogni altro elemento di interferenza con la rimanente porzione di area produttiva e con le attività in essa svolte.

Per quanto concerne la richiesta di indennizzare il nocumento generato dall'occupazione temporanea in argomento, anche in questo caso si rappresenta alla ditta osservante che le osservazioni inerenti al procedimento espropriativo e relative indennità, seppur a indennizzo per occupazioni temporanee, saranno valutate in una successiva fase, in sede di procedura espropriativa ai sensi del DPR 327/2001 e della L.R. n 37/2002.

- Si fornisce, inoltre, la massima collaborazione finalizzata a ridurre gli impatti delle attività di cantiere sullo stabilimento, la Provincia si rende, pertanto, disponibile ad organizzare momenti di incontro per la definizione di un cronoprogramma delle lavorazioni per quanto possibile rispettoso dell'andamento dell'attività produttiva. Successivamente all'aggiudicazione, la Provincia si rende, altresì, disponibile ad effettuare le attività richieste nei punti a), b), c), d) ed e) dell'osservazione 3. Si accoglie la richiesta di aggiornamento sui soggetti referenti per l'opera in esecuzione e sui tempi procedurali di acquisizione ed occupazione delle aree.

#### **4 – DETERMINAZIONE DEGLI IMPATTI SULL'IMPRESA E CONSEGUENTEMENTE DETERMINAZIONE DEGLI INDENNIZZI.**

- Con riferimento alla richiesta di riconfigurare il comparto produttivo apportando variante ai vigenti strumenti urbanistici, si ribadisce sinteticamente quanto già controdedotto al punto 1.
- La consistenza dell'area sulla quale apporre il vincolo preordinato all'esproprio è indicata negli elaborati PFES01 Piano Particellare di esproprio – Elenco Ditte rev 1 e PFES02 Planimetria catastale rev.1, per quanto attiene alle particelle oggetto di acquisizione. Per quanto attiene le aree oggetto di esproprio di proprietà dell'osservante, non sono intervenute modifiche rispetto alla documentazione depositata in sede di conferenza di servizi. La consistenza dell'area di occupazione temporanea è stata inserita nei documenti catastali come già affermato con la precedente controdeduzione. Si ribadisce che le osservazioni inerenti al procedimento espropriativo e relative indennità d'esproprio, ivi compreso le indennità riguardanti le occupazioni temporanee, saranno valutate in occasione dello svolgimento della fase di determinazione dell'indennità che prevede la decorrenza di ulteriori termini per la presentazione di ogni elemento ritenuto utile al fine della stima dell'indennità definitiva. Di conseguenza tali parti, inerenti appunto la valutazione dell'indennizzo economico conseguente all'esproprio e la relativa valutazione patrimoniale, andranno definite nel procedimento che si svolge a latere, ai sensi degli artt. 53 commi 6 e 7 e 45 comma 3 della LR n. 24/2017 ed artt. 9 e segg. LR n. 37/2002, nonché del DPR 327/2001.

#### **Il Responsabile del procedimento**

Dott. Ing. Valerio Bussei

Documento sottoscritto in forma digitale ai sensi del d.lgs. 82/2005.

#### **Allegati:**

- Aggiornamento prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza;
- Piano particellare d'esproprio ed elenco ditte;
- Valsat;
- Sintesi non tecnica.